

CAPITOLO C

REGOLAMENTO COMPONENTE TASI

ART. 1.C □ Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

ART. 2.C – Presupposto del tributo

1 Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli

ART. 3.C. – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.C.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.6.C. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 4. C – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili

ART. 5. C – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm.

ART. 6. C – Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Le aliquote della TASI, determinate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del [comma 682](#) della L. 147/2013, possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. Il Consiglio Comunale determina l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

5. Le aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 7. C – Riduzioni e esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

2. Sono altresì esenti dall'imposta:

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'[articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#), e successive modificazioni;

c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli [articoli 8 e 19 della Costituzione](#), e le loro pertinenze; (52)

d) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'[articolo 16, lettera a\), della legge 20 maggio 1985, n. 222](#). Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91 bis del D.L.1/2012.

3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte

4. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) l'aliquota del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi e misure:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo nella misura del 10%;

b) locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente nella misura del 10%;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero nella misura di 2/3.

5. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.

6. Si applicano altresì le riduzioni previste dall'art. 9.B del regolamento IMU.

ART. 8. C-Servizi indivisibili

1. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A) del presente regolamento relativamente all'anno 2014; allegato che sarà aggiornato annualmente con delibera del Consiglio comunale.

ART. 9. C – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la dichiarazione dell'IMU.

ART. 10. C– Modalità di versamento 1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.

Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'[articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#). E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base Dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Per l'anno 2014 il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione.

7. A decorrere dall'anno 2015, il comune assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

ART. 11.C – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore o uguale a € 6,00.

ART. 12.C –Rinvio

Si rinvia agli artt.7 A - Accertamento e sanzioni, 8.A - Rimborsi e 9.A – Calcolo degli interessi – 10.A – Contenzioso del Regolamento IUC.